

In relazione all'autorizzazione  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari amministrativi e contabili

Interventi nel Parco

Pianificazione territoriale

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente autorizzazione dirigenziale viene  
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito  
internet del Parco

([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)),  
a partire dal giorno indicato nello stesso  
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



**Parco Regionale delle Alpi Apuane**  
**Ufficio Pianificazione Territoriale**

**NULLA OSTA DEL PARCO**

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

**n. 13 del 21.04.2026**

**Richiedente: Ditta Henraux S.p.A.**

**Comune: Seravezza (LU)**

**Oggetto: Cava Piastrone - Variante non sostanziale alla  
PCA n. 16 del 22 luglio 2019**

**Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione territoriale**

**In riferimento** alla richiesta della ditta **Henraux S.p.A.**  
pervenuta al Parco il 16.01.2026 prot. 259, il 30.03.2026  
prot. 1346, 1347, 1348 e il 17.04.2026 prot. 1652, relativa ad  
una variante non sostanziale alla PCA n. 16 del 22 luglio  
2019 della Cava Piastrone, nel Comune di Seravezza;

**Preso atto** che l'intervento in oggetto ricade all'interno  
dell'area contigua di cava, come identificata dal Piano per il  
Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del  
Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre  
2016;

**Vista** la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione  
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi  
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

**Vista** la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per  
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio  
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.  
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.  
10/2010";

**Vista** la Legge regionale del 20 Agosto 2025, n 49 "Gestione  
multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali,  
sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente,  
competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e  
nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 39/2000,  
alla l.r. 30/2015 e alla l.r. 65/1997"

**Verificata** la conformità dell'intervento in oggetto ai  
contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di  
Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016,  
nonché ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo  
per le attività del Settore Uffici Tecnici" approvato con  
delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e  
successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** che l'intervento proposto, per quanto previsto dall'art. 58 della legge regionale n. 10/2010 risulta non sostanziale e pertanto non deve essere sottoposto a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale per le seguenti ragioni:

- il progetto non determina un cambiamento di localizzazione;
- il progetto non determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- il progetto non determina un cambiamento significativo di dimensione;
- il progetto non determina un incremento significativo dei fattori di impatto;

**Verificato** che l'intervento in oggetto, per quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 08 del 6 marzo 2023 e per quanto valutato dall'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica del Parco risulta non sostanziale, pertanto non è da sottoporre ad una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale per le seguenti ragioni:

1. le modifiche proposte risultano non sostanziali ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, come sopra meglio specificato;
2. le modifiche proposte sono relative ad un progetto di escavazione che ha già ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale ancora in corso di validità temporale e non prevedono lavorazioni che superano tale termine di validità;
3. i quantitativi di escavazione complessivi previsti, pari a 1.527 m<sup>3</sup>, sono inferiori al 5 % del volume per cui è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale e comunque non superiori a 3.000 mc;

**Dato atto** che resta valida la pronuncia di compatibilità ambientale n. 16 del 22.07.2019, rilasciata dal Parco;

**Visto** il parere favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 21.04.2026;

**Visto** il versamento dei diritti di istruttoria, stabiliti dall' art. 123 della L.R. 30/2015, di euro 2.500,00 effettuato in data novembre 2025;

#### **DETERMINA**

di rilasciare alla ditta ***Ditta Henraux S.p.A.*** con sede legale in Querceta nel Comune di Seravezza (LU), Via Deposito 269, p.iva 00145760468, il Nulla Osta ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo della Pronuncia di Valutazione di Incidenza di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente agli interventi di variante non sostanziale alla PCA n. 16/2019 della Cava Piastrone nel Comune di Seravezza (LU), come descritti nella documentazione allegata alla domanda pervenuta il 16.01.2026 prot. 259, il 30.03.2026 prot. 1346, 1347, 1348 e il 17.04.2026 prot. 1652;

**di stabilire che** la validità temporale del presente atto è fissata al 07.08.2026, in conformità alla scadenza della PCA n. 16 del 22.07.2019;

**di rendere noto** che il presente Nulla osta si limita ad approvare la variante non sostanziale restando valide tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale n. 16 del 22.07.2019, rilasciata dal Parco;

**di stabilire** che il rilascio del presente Nulla osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento;

**di ritenere** inoltre la ditta in oggetto responsabile di ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

**di inviare** al Richiedente e al Comune di Seravezza copia del presente atto;

**di rendere noto** che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

**che** il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto.

**Il responsabile UOC Pianificazione territoriale**  
*dott.ssa Isabella Ronchieri*